

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 60

DEL 30/09/2009

O G G E T T O:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO - REVOCA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Oggi, 30/09/2009 alle ore 21,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	P	13	PIANTINI Fabrizio	A
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	P
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	P
8	FRATTA Lara	A	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 19 e assenti n. 2

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico

Scrutatori i Signori: =====

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO – REVOCA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Preliminarmente la trattazione dell'argomento iscritto all'o.d.g., il Consigliere Bendoni Barbara presenta una interrogazione scritta che viene acquisita agli atti del Consiglio Comunale (documento n. 3)

L'assessore Nassini Renato

VISTI:

- l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n° 488 (legge finanziaria 2000),
- l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n° 388 (legge finanziaria 2001),
- l'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n° 448 (legge finanziaria 2002),
- l. n° 350 del 24.12.03,
- l'articolo 11, comma 511, lettera f, della legge 30 dicembre 2004, n° 311 (legge finanziaria 2005),
- l'art. 1, comma 115, lettera f), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),
- l'art. 1, comma 394, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
- l'art. 1 comma 240 della L. 244/2007 (finanziaria 2008);
- la L. 31/2008, di conversione con modificazioni del cosiddetto "Decreto milleproroghe 2008";
- la deliberazione C.C. 39 del 18/06/2008, con la quale venivano individuati i centri abitati nuclei e case sparse, metanizzati e non metanizzati, come da planimetrie ad essa allegata;
- l'art 2 comma 13 della legge 22/12/2008 n 203 in virtù del quale fino al 31/12/2009 sono state prorogate le agevolazioni per l'utilizzo del gasolio e del GPL impiegati come combustibile da riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica "E";

PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2008, risulta metanizzata la lottizzazione Area Tannino comparto C del Comune di Bibbiena, giusta comunicazione della Coingas del 30/01/2009 pervenuta al Comune di Bibbiena in data 03/02/2009 prot 2560;

ESAMINATA l'allegata cartografia dove l'area tratteggiata verde inviluppa le massime estensioni di previsione del centro abitato; l'area tratteggiata rossa inviluppa i servizi di rete esistenti alla data odierna, ad una distanza di 100 mt; l'area celeste rappresenta la delimitazione dei centri abitati;

RITENUTO di dover individuare i **criteri** per la definizione delle aree applicandoli nell'allegata cartografia:

CRITERIO GENERALE

aree metanizzate :

sono quelle interne alla zona perimetrata in rosso, fatto salvo gli edifici per i quali la spesa di allaccio alla rete metano risulti nel complesso superiore ad una spesa di allaccio di euro 10.000,00 (diecimila/00);

CRITERIO per individuazione delle aree parzialmente non metanizzate:

la zona interna compresa fra l'area tratteggiata in rosso come sopra determinata e l'area tratteggiata in **verde**,

-di dover approvare, unitamente alla presente, la nuova planimetria abrogando ogni altra precedente disposizione, di cui alle deliberazioni C.C. 22 del 30/03/2004 e 39 del 18/06/2008;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare i criteri per la definizione delle aree come sopra illustrati e cioè:

CRITERIO GENERALE
aree metanizzate :

sono quelle interne alla zona perimetrata in rosso, fatto salvo gli edifici per i quali la spesa di allaccio alla rete metano risulti nel complesso superiore ad una spesa di allaccio di euro 10.000,00 (diecimila/00);

CRITERIO per individuazione
delle aree parzialmente non
metanizzate:

la zona interna compresa fra l'area tratteggiata in rosso come sopra determinata e l'area tratteggiata in **verde**,

2) di aggiornare la perimetrazione delle aree metanizzate e non del Comune di Bibbiena come da cartografia allegata, dovendo ritenere abrogata ogni altra precedente disposizione, di cui alle deliberazioni C.C. 22 del 30/03/2004 e 39 del 18/06/2008;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva atteso che la presente deliberazione dovrà essere inviata, a norma sempre dell'art. 12, comma 4, lettera "C", punto 4, della L. 488/1999, entro la data del 30 settembre 2009 al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oltre che al consorzio CO.IN.G.A.S. di Arezzo ed agli altri fornitori di GPL operanti nel territorio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI UNANIMI SU N. 19 PRESENTI E VOTANTI;

E CON VOTI UNANIMI, DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

1)



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

U.O. 6

Servizio: Lavori pubblici, - protezione civile.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO - REVOCA DELLE PRECEDENDI DISPOSIZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 21/09/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Punto 5) cc 30/09/09 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMUNSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO – REVOCA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Presidente: “Qui c'è una planimetria che individua queste zone non metanizzate ci sono le cartelline può bastare così? Possiamo procedere alla votazione”.

Polverini (PD): “la cartografia che sinceramente non ho visto però ritengo che sia effettivamente ufficiale quella da.....sono i criteri generali rispetto agli importi relativi all'allaccio di attivazione.....sono variati?”

Sindaco: “Non mi risulta. Io sono sincero qui si trattava soltanto di individuare le aree che non sono metanizzate”.

Presidente: “Possiamo procedere alle votazioni, favorevoli – Immediata esecutività”

INTERROGAZIONE BENDONI

Bendoni Barbara (Lista Civica Berardini): “mi scuso, innanzitutto per il ritardo, ma è dovuto credetemi a motivi urgenti, e non è diciamo nel mestiere non presentare le interrogazioni prima proprio per non darne visibilità a tutti, però ecco, sono stata contattata oggi da tutta una serie di cittadini, con i quali comunque ero già in contatto e sapendo del Consiglio oggi me l’hanno chiesto oggi. Io se per voi va bene, per velocizzare il tutto, procederei quindi alla lettura dell’interrogazione che è stata fatta. Premetto che riguarda più la precedente Amministrazione, però sono dei motivi urgenti, dei motivi importanti, che i cittadini chiedono una risposta, allora la leggo. E’ in corso una raccolta di firme per una petizione popolare, per una antenna cellulare piazzata accanto alle scuole di Soci. Nei giorni della campagna elettorale alcuni dei firmatari mi hanno chiesto di presentare questa interrogazione in Consiglio Comunale, ed io volentieri, mi sono prestata. Allora il testo della petizione popolare lo metto agli atti così che possa essere acquisito”. (documento acquisito agli atti del Consiglio con il n. 3)

Sindaco: “si io riguardo a questo sono stato messo a conoscenza dopo pochi giorni dal mio insediamento e mi sono preoccupato subito della cosa e, andandomi ad interessare, ho visto che questa antenna era stata autorizzata la posa di questa antenna, nel novembre del 2008 e con parere favorevole dell’ufficio urbanistica quindi, con relativa autorizzazione del SUAP. Ci siamo subito interessati a riguardo, e comunque la normativa parla non di limiti di distanze delle antenne ma di limiti di emissione, e allora, accertato questo, abbiamo fatto una richiesta all’ARPAT di fare delle verifiche delle misurazioni riguardo alle emissioni fatte da questa antenna della telefonia, e proprio nei giorni scorsi, se non sbaglio, giovedì scorso, i tecnici dell’ARPAT sono venuti ed hanno fatto le loro misurazioni, siamo in attesa delle risposte quindi della relazione dell’ARPAT, quando ne saremo in possesso faremo quello che sarà giusto fare nel senso; se ci sono le condizioni per cui si ritiene che l’antenna provochi delle emissioni tali che sono dannose per i cittadini, sicuramente noi faremo la nostra parte e ci attiveremo perché questa venga rimossa, altrimenti se sono state autorizzate e hanno rispettato le leggi non lo so cosa si può fare; una cosa magari si può dire, forse c’è stata una carenza di informazioni quando è stata messa in opera perché magari i cittadini della zona potevano essere investiti di questa decisione potevano essere informati comunque siamo in attesa della relazione dell’ARPAT”.

Parri (PD): “per prima cosa Sindaco io nel mio commento passato..... siamo un po’ di demagogia, demagogia per quanto riguarda proprio il discorso che lei per ultimo ha espletato. Lei ha detto giustamente si è voluto rendere conto della cosa come era partita, si è reso conto dell’autorizzazione da parte del Comune, però non si è reso conto che già a quel momento lì c’erano stati due pareri favorevoli, perciò ritenere e richiedere un terzo parere a me sinceramente mi sembra una pura

demagogia, e penso sì, ma il parere viene dato con il discorso poi di fare delle misurazioni, e oltretutto sono misurazioni che vanno fatte ogni anno; questo fa parte di una routine diciamo di controllo. Per quanto riguarda il Consigliereil discorso si divide in due parti: la prima parte riguarda l'ARPAT che ho appena espletato; quindi esiste già un parere, per quanto riguarda l'altro aspetto in cui si parla come mai non è stata attuata una delibera presa in Consiglio Comunale, il discorso sta in questi termini. Allora, prima di tutto la delibera consisteva in un indirizzo che era stato dato all'ufficio urbanistica di localizzare determinate aree che avessero il presupposto di 300 metri di distanza dai fabbricati. In un primo momento, se lei avrà visto dalle varie pratiche era stato inserito proprio questo impegno dell'ufficio urbanistica come una certa priorità poi in seguito da parte anche della Giunta stessa, e non del funzionario perché il funzionario, una volta che ha una priorità nel PEG. finita una, passa a espletare quella successiva. La Commissione, la Giunta ha depennato questa priorità nel PEG per un semplice motivo, perché esisteva un palese contrasto con la Legge Gasparri in cui si dice testualmente queste parole: "l'inserimento nel territorio delle infrastrutture strategiche di telecomunicazione, in quanto venivano definite compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica realizzabili in ogni parte comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e altra disposizione di legge e regolamento" Pertanto esistendo questa normativa statale era inutile, diciamo, prendere in considerazione determinate distanze.

Presidente: "mi scusi Parri devo interromperla, deve essere più breve perché alle interrogazioni dovrebbe rispondere solo il Sindaco"

Parri: "io sono d'accordo con lei ma siccome è stato detto espressamente il mio nome io penso, e da regolamento lo prevede, di poter intervenire come replica, se non era stato fatto il mio nome io chiaramente non potevo intervenire, sto rispondendo, purtroppo se l'interrogazione non era tutto giusto non era colpa mia, quindi per quanto riguarda quello che è stato depennato, è stato per questo motivo; era in contrasto perché giustamente era stato tolto dalle priorità da parte del funzionario pertanto non esistendo una localizzazione vige sempre il decreto Gasparri in cui si dice che solamente se esistono dei contrasti, per quanto riguarda l'inserimento di apparecchiature con emissioni elettromagnetiche in territorio in cui c'è un vincolo paesaggistico, e se non rientrano le misurazioni sotto certi limiti, diciamo che la cosa può essere fatta tranquillamente perché in pratica si parla di delibera ma una delibera di indirizzo che prima inserita nel PEG, era stata depennata perché era in contrasto con la legge e perché la Giunta ha ritenuto opportuno questo".



Bibbiena, 30/09/09

OFF. SEB
→ ~~SEB~~ LORENZONI
~~PARRI?~~ Uzh.
SIND.

3)

INTERROGAZIONE

E' in corso una raccolta di firme, alla quale io stessa ho aderito, per una petizione popolare contro l'antenna per telefonia cellulare piazzata accanto alle Scuole Elementari di Soci nei giorni della campagna elettorale. Alcuni dei firmatari mi hanno chiesto di presentare questa interrogazione in Consiglio comunale e io volentieri mi sono prestata.

Do lettura del testo della petizione popolare: (vd. allegato 1).

Dopo la pubblicazione su "Casentino 2000" di un articolo riguardante proprio questa vicenda, c'è stato un comunicato stampa del Sindaco seguito poi da una replica da parte del consigliere di minoranza Luciano Parri che – non so se a titolo personale o a nome dell'intera minoranza – ha risposto al Sindaco sul blog di "Casentino 2000".

E' vero che riguarda la precedente amministrazione, ma chiedo al Sindaco ed ai colleghi: **come è stato possibile che il Comune di Bibbiena abbia autorizzato l'installazione di un impianto in palese contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Bibbiena il 10/02/2005 ?**

Nella stampa veniva riportato che la delibera sarebbe in contrasto con il Dlgs. n° 259 del 2003 (il Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che avrebbe tolto competenze in questo senso al Comune. In realtà, la delibera del 10/02/2005 già conteneva in sé la risposta a questa obiezione, citando in allegato la sentenza del Consiglio di Stato 1612 del 6 aprile 2004 (**successiva**, quindi, al Dlgs. 259/2003) che, intervenendo su analoga questione, stabilisce molto chiaramente che:

*Ritenuto che l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (ad opera del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003) **non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio...***

Lo stabilire una distanza minima di 300 metri, un'azione di "localizzabilità" non dunque "preclusa" al Comune, appare quindi non illegittima alla luce della sentenza del 2004 e, in un contesto urbano nostrano, non certo di ostacolo alla capillare distribuzione del servizio.

In altre parole, la stessa norma a Roma renderebbe impossibile la copertura del territorio, ma Soci non è certo Roma...

Ad ogni modo, né io né i firmatari pretendiamo di conoscere tutte le ragioni giuridiche e normative per cui quella delibera consiliare non ha avuto corso: infatti, la petizione chiede **PERCHE'** la delibera è rimasta **inapplicata**.

Un motivo potrebbe essere quello citato dal consigliere Parri nella sua risposta:

Anche se ci fosse stata una delibera normativa, inoltre non poteva essere in contrasto con leggi di Stato che prevedono solo 50 metri.

A noi non risulta che esista una tale norma e – fino a prova contrario – pensiamo che il consigliere Parri si sbaglia, ma se il motivo è questo vorremmo che la risposta venisse dagli Uffici comunali e fossero esplicitati tutti i riferimenti: legge, articolo, comma, etc...

Comunque, ammesso e non concesso che la delibera del 10/02/2005 sia illegittima o addirittura incostituzionale, chi si è arrogato il potere di non applicarla? Può essere il singolo funzionario del Comune a decidere dell'illegittimità di una delibera? E a che titolo?

I funzionari del Comune hanno il dovere, come **atto d'ufficio** da non **omettere**, di applicare tutte le delibere di consiglio e di giunta approvate e che hanno, tra l'altro, il parere favorevole di regolarità del segretario comunale. Qualora contrastino con normative nazionali dovranno sollevare il conflitto nelle sedi opportune, anche perché sappiamo bene che l'interpretazione di norme apparentemente contrastanti non è mai così chiara, tant'è che anche il Consiglio di Stato si è dovuto pronunciare sulla questione e, nella fattispecie, contraddicendo la tesi del T.A.R..

Se – in ipotesi, volendo banalizzarlo con un esempio – il Consiglio comunale approvasse il divieto di richiedere Permesso di costruire ai cittadini con gli occhi azzurri, dovere del funzionario comunale sarebbe quello di segnalare l'incostituzionalità della norma – ammesso che superasse il vaglio critico del segretario comunale – al Prefetto, alla Procura della Repubblica e a tutte le autorità che ritenesse opportuno informare. Quello che non potrebbe fare, invece, è autoproclamarsi giudice amministrativo o giudice costituzionale e non dar corso a delibere del Consiglio (o della Giunta, in ipotesi).

Ho fatto parte, a partire dal 2006, di quel Consiglio comunale che ha approvato la delibera, proprio come l'assessore Nassini, che risulta pure tra i votanti favorevoli. Oggi faccio parte di questo Consiglio comunale. Al di là di quello che è e che sarà il mio voto su ogni delibera, contrario o favorevole, mi inquieta e mi preoccupa il pensiero che quanto noi qui possiamo decidere venga tranquillamente disatteso nel concreto da parte degli uffici comunali, senza che nessuno si senta in dovere di dire chi, quando, dove, come e perché non ha dato corso a una decisione dell'assemblea rappresentativa dei cittadini bibbienesi.

Al di là della questione di merito, chiediamo quindi:

- Chi ha deciso di non applicare la delibera?
- Come giustifica costui la sua scelta, cioè sulla base di quali riferimenti normativi?
- In quale punto dell'iter autorizzativo dell'antenna di Soci compare tale decisione?

Non chiediamo altro che di essere convinti – perché al momento convinti non siamo - che tutto è andato secondo legge e in piena **trasparenza**, una qualità che è spesso mancata alla passata amministrazione e che invece sono sicura sarà caratteristica dell'attuale amministrazione.

Barbara Bendoni
Consigliere Comunale

Al Sindaco di Bibbiena

PETIZIONE POPOLARE

(Ai sensi dell'art.23 dello Statuto del Comune di Bibbiena)

Noi sottoscrittori della seguente petizione ci rivolgiamo al Sindaco ai sensi dell'art. 23 c.1 dello Statuto del Comune di Bibbiena:

Art. 23 - Istanze, petizioni e proposte di interesse collettivo. Diritto d'accesso e d'informazione.

1. *I cittadini, singoli od associati, possono proporre istanze e petizioni intese ad ottenere provvedimenti o ad esporre necessità per tutto quanto riguarda la materia di competenza del Comune.*

Noi sottoscritti cittadini del Comune di Bibbiena

visto l'articolo apparso a pag. 20 del numero di settembre di "Casentino 2000" allegato alla presente petizione, nel quale si segnala alla pubblica opinione l'installazione, nei primi giorni del giugno 2009, di un'antenna per il servizio di telefonia cellulare, in loc. Monfalcone-Soci, in prossimità della Scuola Elementare di Soci;

vista la deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale di Bibbiena del 10/02/2005 "Norme di tutela in tema di impianti di immissione di onde elettromagnetiche", riportata in allegato e richiamata anche nell'articolo di stampa suddetto, nella quale si dà esplicito mandato all'Ufficio Urbanistica di prevedere "una distanza minima di 300 metri degli impianti da abitazioni, immobili sedi di strutture produttive ed immobili pubblici";

appurato che l'impianto in oggetto è stato autorizzato e realizzato nei modi e tempi riportati sul cartello di cantiere riprodotto nella foto allegata;

constatato che numerose abitazioni private e la stessa Scuola Elementare si trovano ad una distanza inferiore a 300 m dall'impianto in oggetto;

allarmati per le conseguenze che un tale impianto può avere sulla salute pubblica, considerato che analoghe preoccupazioni sono all'origine della deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

stupiti e indignati che una deliberazione dei rappresentanti dei cittadini sia stata così palesemente disattesa;

chiediamo al Sindaco di Bibbiena:

- di accertare come sia stato possibile che il Comune di Bibbiena abbia autorizzato l'installazione di un impianto in palese contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Bibbiena il 10/02/2005, verificando se siano stati commessi eventuali abusi e/o omissioni;
- di intervenire affinché tale impianto sia rimosso dall'attuale collocazione, ripristinando così il rispetto della volontà del Consiglio comunale, così spudoratamente disattesa.

Soci, 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO - REVOCA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 07/10/09 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267


N. 1822 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 07/10/09



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 07/10/09 al 22/10/09 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 1822 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **18/10/2009** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE